



COMUNE DI MONTECHIARUGOLO

PROVINCIA DI PARMA

Piazza Andrea Rivasi n°3 – 43022 Montechiarugolo
PEC protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it
Tel. 0521687711, FAX 0521686633, P.I. 00232820340 C.F. 92170530346



SETTORE: TECNICO UNICO
SERVIZIO: AMBIENTE

Montechiarugolo, 20.03.24

Spett.le

Regione Emilia-Romagna
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPAE
PEC: aopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato "PARMA", presentato da Green Frogs Parma S.R.L. localizzato nei comuni di Traversetolo e Montechiarugolo (PR) - [Fasc. 1311/08/2024] - OSSERVAZIONI

In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita al PG.2024.70356 del 24 gennaio 2024, esaminata la documentazione presentata dal proponente si rilevano le seguenti osservazioni:

1. Opportunità della VIA in presenza della mancata attuazione delle previsioni normative in materia di programmazione e tutela del paesaggio

L'art. 20 del DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 definisce la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ed ai commi 1 e 2 fa riferimento a futuri decreti da adottarsi da parte del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali coi quali verranno stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, avendo la finalità principale di raggiungere gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili individuati dal PNIEC, ma anche quella di *minimizzare il relativo impatto ambientale e di definire la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti.*

Lo stesso articolo al comma 3 stabilisce che i citati decreti debbano tenere conto, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, *delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a*

destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili.

Similmente al comma 5 *«In sede di individuazione delle superfici e delle aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili **sono rispettati i principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio**, fermo restando il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 e tenendo conto della sostenibilità dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo.»*

Nonostante la Regione Emilia Romagna abbia fornito indicazioni (ai sensi di quanto previsto a c.4 art.8. *«4. Conformemente ai principi e criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, le Regioni individuano con legge le aree idonee, etc...»*) le previsioni dei succitati commi 1,3,5 **non hanno avuto compiuta attuazione e non sono stati emanati i decreti previsti da parte dello Stato** e, a cascata degli Enti Locali. Si impone dunque a maggior ragione una procedura di VIA per garantire che siano valutati, almeno a livello di singolo progetto, quegli aspetti previsti dai succitati commi 1, 3 e 5 dell'art. 20 che **NON HANNO TROVATO ATTUAZIONE** in linea generale.

2. Presunta identificazione in area idonea ope legis (lettera c/ter punto 1))

il proponente dichiara che l'area oggetto di intervento risulta nelle aree idonee ope legis ai sensi del Decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021, art.20 comma 8 lettera c/ter punto1), ovvero: le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; nel caso specifico gli strumenti urbanistici del Comune di Traversetolo classificano l'area di sedime dell'allevamento Drugolo come ambiti di riqualificazione e trasformazione funzionale, quale zona urbanistica industriale, produttiva e commerciale (art. 7.3 NTA PSC approvato con D.C.C. n. 32 del 31/03/2011 e "Variante 2018" approvata con D.C.C. n. 59 del 21/12/2018). Non siamo quindi di fronte ad una zona industriale, artigianale e commerciale già consolidata, ma ad un'area in cui al momento si prevede una riqualificazione a funzione produttiva/commerciale/direzionale. Ad oggi la riqualificazione con trasformazione funzionale prevista dagli strumenti urbanistici del Comune di Traversetolo non ha ancora trovato concreta attuazione. Lo strumento urbanistico di Traversetolo è, tra l'altro, in fase di ridefinizione come PUG e potrebbe verificarsi la circostanza di un mutamento della programmazione urbanistica o il perdurare della sua inattuazione. Si ritiene necessario valutare se nel caso in oggetto possa ritenersi applicabile l'idoneità ope legis come dichiarato dal proponente.

3. Presunta identificazione in area idonea ope legis (lettera c/ter punto 2))

A pagina 28 dello STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (INTEGRAZIONI) presentato si fa riferimento al fatto che l'Azienda Drugolo è classificabile come stabilimento produttivo così come definito dal D.Lgs. 152 del 3 Aprile 2006 (Art.268, comma 1 lettera h), e pertanto si evoca di nuovo una idoneità dell'area ope legis anche ai sensi del comma 8 c-ter punto 2 dell'art. 20 del summenzionato Decreto legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021. Anche in questo caso si ritiene opportuno un

approfondimento sull'applicabilità di detta definizione, alla luce del fatto che l'Azienda Drugolo risulta dismessa ed inattiva da anni.

4. PUG Montechiarugolo- vincoli Rete Ecologica ad elementi diffusi


Con riferimento al PUG di Montechiarugolo l'area ricade principalmente in area ad alta vocazione agricola art.42, ed intercetta la fascia di corridoio ecologico per il potenziamento dell'equipaggiamento vegetazionale- art.57 (in corrispondenza della sponda destra del Canale Maggiore), fascia che non verrà toccata dalla realizzazione dell'impianto.

Tuttavia la tavola RETE ECOLOGICA del PUG classifica tutta la restante area come Rete Ecologia ad elementi diffusi (art. 57 comma 14). La rete ecologica è costituita da porzioni di territorio agricolo che connettono in direzione est-ovest gli elementi della Rete ecologica di bacino e della Rete ecologica del reticolo minore. In tali aree la pianificazione comunale persegue l'obiettivo del contenimento della pressione antropica, incentivando la conversione dell'attività agricola produttiva a pratiche integrate e biologiche, la riduzione dell'utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci, la riqualificazione paesaggistica del territorio agricolo e il potenziamento della funzionalità ecologica, attraverso la diffusione delle presenze vegetazionali, la realizzazione di boschetti nella matrice agricola e la ricostruzione di filari e siepi lungo la viabilità secondaria e interpoderale e lungo i confini di proprietà.


Al fine di contenimento della pressione antropica, all'interno della Rete ecologica ad elementi diffusi si prevede che *“Eventuali interventi di nuova costruzione, interventi di completamento/ampliamento dell'esistente o interventi infrastrutturali ammessi dal PUG dovranno essere accompagnati da interventi di compensazione con la realizzazione di una zona boscata di estensione almeno pari alla superficie territoriale dell'area oggetto di trasformazione, oppure previa realizzazione di siepi arboreo-arbustive, plurispecifiche, realizzate impiegando specie autoctone, dello spessore di almeno 3 m e di estensione lineare almeno pari a 35 m ogni 100 m2 di superficie territoriale oggetto di trasformazione; tali misure possono essere sostituite dall'attuazione di Interventi progettuali di indirizzo”*.

Se da una parte lo STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE (INTEGRAZIONI) cita alle pp. 49 e 50 la presenza di detto vincolo, questo non viene poi riportato nella TAVOLA INQUADRAMENTO VINCOLI né si evidenziano scelte progettuali conseguenti o specifiche compensazioni

Si ritiene pertanto che il progetto debba essere integrato e rivisto in considerazione di detta classificazione in area RETE ECOLOGICA DIFFUSA del PUG, ravvisandosi tra l'altro una concreta possibilità che il progetto stesso possa non essere compatibile col suddetto vincolo: è infatti innegabile il forte aumento della pressione antropica connesso all'intervento, in un'area dove dichiaratamente lo strumento di Montechiarugolo persegue finalità opposte.



Stralcio tav. Reti Ecologiche PUG Montechiarugolo e legenda (area oggetto di osservazione evidenziata dal quadrato rosso ai fini della presente osservazione)



5. Ipotesi agrivoltaico o pannelli in copertura

Si rileva infine come il proponente non abbia preso in considerazione né la realizzazione di un impianto agrivoltaico, né il recupero degli immobili dello stabilimento esistente nel Comune di Traversetolo con realizzazione di pannelli fotovoltaici in copertura. Sarebbe a nostro avviso auspicabile avere fin da ora una visione complessiva della riqualificazione dell'area su cui insistono i fabbricati, per comprendere con chiarezza la visione d'insieme e di lungo periodo per la porzione di territorio in oggetto.

Alla luce di tutto quanto sopra si ritiene opportuno che il progetto della GREEN FROGS PARMA venga sottoposto a V.I.A., al fine di valutare tutti gli impatti di tale opera sul territorio, nell'ottica di tutela di un'area che ha particolare valenza dal punto di vista paesaggistico, ambientale ed ecologico.

Il Responsabile